



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il decreto legislativo (d.lgs.) n.165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'onorevole Francesco Lollobrigida è nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito con legge n.132/2019, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare l'articolo 3 che ha modificato la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019 n. 179, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.55 del 4 marzo 2020;

VISTA la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, approvata con DM prot.n.29419 del 20 gennaio 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n.212;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm. e ii., ed in particolare gli articoli 5 e 192, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm. e ii. recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTE le Linee guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017, recanti “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”;

VISTA la legge 4 giugno 1984, n.194 che ha istituito il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

VISTO il d.lgs. 30 aprile 1998, n.173 che, all'articolo 15, stabilisce che “... il SIAN ha caratteristiche unitarie ...” e che “... il Ministero, gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e alimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dei SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico”;

VISTO il decreto legislativo (d.lgs.) 29 marzo 2004, n.99 che ha attribuito all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico, istituito con d.lgs. 27 maggio 1999, n.165, vigilato da questo Ministero la funzione, prima assegnata al Ministero, di coordinamento e gestione del SIAN;

VISTO il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 che, all'articolo 4, introducendo l'articolo 10-bis al citato d.lgs. 99/2004, prevede che “...



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, ... alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN”;

COSIDERATO che, in data 29 novembre 2005, è stata istituita la società SIN S.r.l. (divenuta Società per azioni con delibera assembleare del 25 agosto 2011) con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

VISTO il d.lgs. 21 maggio 2018 n.74 recante la riorganizzazione dell'AGEA, così come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019 n.116 e, in particolare, l'articolo 15-bis che ha stabilito la trasformazione della SIN S.p.A., previa adozione dei necessari provvedimenti e delle modifiche statutarie, in società *in house* del Ministero e di AGEA al termine della procedura ad evidenza pubblica, svolta da CONSIP S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e sottoscritti i relativi accordi quadro;

VISTA la delibera di AGEA n. 29 del 7 settembre 2022 con la quale l'Agenzia ha trasferito al Ministero le azioni di SIN S.p.A. rappresentanti il 51% del capitale sociale, rimanendo intestataria del residuo 49%, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3 del citato d.lgs. 74/2018 come modificato dal d.lgs.116/2019;

VISTO il nuovo statuto della società SIN S.p.A., approvato con delibera assembleare del 16 gennaio 2023;

VISTA la comunicazione del 20 giugno 2023, con la quale AGEA ha condiviso lo schema di regolamento di controllo analogo congiunto sulla società SIN S.p.A.;

CONSIDERATO che le sopra richiamate Linee guida ritengono idonea a configurare il controllo analogo sulla società *in house* anche la disciplina precisa e puntuale del controllo stesso da parte del socio pubblico;

EMANA IL SEGUENTE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETÀ SIN S.P.A

Articolo 1 – Disposizioni generali

- 1.1** Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del “controllo analogo” che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito il Ministero o MASAF) e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito AGEA) esercitano congiuntamente su SIN S.p.A. (di seguito “Società”), quale società *in house* nel rispetto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale di riferimento, dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. nonché delle Linee guida n. 7 approvate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 235 in data 15 febbraio 2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017, recante: “Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016”.
- 1.2** Per “controllo analogo” si intende l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo analogo a quello esercitato istituzionalmente dai Soci pubblici riguardo all'attività dei propri servizi.
- 1.3** L'esercizio del controllo da parte dei Soci pubblici non ha natura autorizzativa né sostitutiva della gestione degli Organi della Società e, pertanto, non esime gli stessi dalle responsabilità penali, civili, amministrative e contabili derivanti dalla gestione.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 2 – Comitato per il controllo analogo

2.1 Il Comitato per il Controllo Analogo è composto da cinque componenti così individuati:

- Due componenti rappresentanti del MASAF sono nominati dal Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;
- Due componenti rappresentanti di AGEA sono nominati dal Direttore di AGEA;
- un componente con funzioni di Coordinatore è nominato dal Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

I componenti sono scelti tra i dirigenti e/o i funzionari di MASAF e AGEA e restano in carica per un periodo di tre anni, ferma restando la possibilità di revoca da parte di MASAF e AGEA per i componenti rispettivamente nominati anche prima della scadenza del relativo mandato.

Il Comitato elegge tra i suoi componenti:

- un Coordinatore Vicario, individuato tra i rappresentanti di AGEA, che sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
- un Segretario che provvede alla verbalizzazione delle riunioni e che potrà essere un funzionario o dirigente di una delle strutture amministrative del Ministero o di AGEA e svolgerà le sue funzioni per il tempo stabilito dal Comitato nella deliberazione di nomina.

2.2 Le modalità di funzionamento del Comitato sono regolate come segue:

- le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei componenti;
- a ciascun componente del Comitato spetta un solo voto;

2.3 Il Comitato è convocato dal Coordinatore:

- ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno;
- ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta (anche in forma telematica) uno qualsiasi dei Soci, o attraverso il proprio legale rappresentante o attraverso almeno uno dei componenti che rappresentano il Socio nel Comitato;
- ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta (anche in forma telematica) il legale rappresentante della Società;
- necessariamente, prima di ogni Assemblea dei Soci.

Di ogni riunione del Comitato è redatto un verbale a cura del Segretario che provvede all'invio del verbale sottoscritto alla Società e ai Soci.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare anche, ove il Comitato lo richieda: l'organo amministrativo; il Presidente di quest'ultimo o l'eventuale amministratore delegato; il Collegio Sindacale; il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; il Direttore Generale o altri Dirigenti o personale interno alla Società; l'Organismo di Vigilanza della Società; il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società.

2.4 Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di componente del Comitato, i componenti (inclusi il Coordinatore, il Coordinatore Vicario, e il Segretario) non percepiscono alcun emolumento aggiuntivo, indennità, gettone o compenso, comunque denominato.

2.5 Il Comitato è supportato dagli Uffici della Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali del Ministero e dalla Direzione Amministrazione dell'AGEA per le attività istruttorie propedeutiche allo svolgimento dei propri



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

compiti e può, in ogni caso, avvalersi del supporto e della consulenza anche di altri uffici o servizi del Ministero e/o di AGEA individuati all'occorrenza e per quanto di competenza.

Articolo 3 – Tipologie di controllo

3.1 Il controllo analogo congiunto sulla Società è esercitato dal Comitato secondo tre diverse modalità cumulative che devono tutte necessariamente sussistere e concorrere:

- Controllo *ex ante*;
- Controllo *contestuale*;
- Controllo *ex post*.

3.2 Il Controllo *ex ante* si attua mediante la formulazione di indirizzi e pareri e precede la deliberazione, da parte dei competenti organi societari, degli atti, provvedimenti e documenti sotto elencati:

- a) i documenti programmatici, annuali o pluriennali, recanti gli obiettivi, vincolanti in termini di indirizzo per l'organo amministrativo della società, da perseguire con l'*in house providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi e corredati dalle pertinenti previsioni economico-finanziarie;
- b) il piano occupazionale e il fabbisogno assunzionale della Società in relazione alle attività programmate e alle finalità statutarie predisposto nel rispetto dei vincoli pubblicitici in materia di riduzione dei costi del personale, attraverso le misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale che la Società intenda adottare.
- c) i criteri e le modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi.
- d) la programmazione annuale degli acquisti, delle alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa superiori ad € 100.000,00.
- e) le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria.
- f) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

3.3 Il controllo *ex ante* viene effettuato anche dall'Assemblea per il tramite dell'istituto dell'autorizzazione preventiva al compimento degli atti di cui all'articolo 2364 del codice civile.

3.4 Il Controllo contestuale interviene in corso di esercizio, durante lo svolgimento delle attività della Società, ed ha per oggetto le relazioni che l'organo amministrativo ha l'obbligo di presentare periodicamente al Comitato medesimo, con cadenza almeno semestrale, circa l'andamento della gestione e lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alle attività programmate, anche al fine di verificarne gli eventuali scostamenti e la compatibilità con le previsioni di spesa.

Il Comitato potrà effettuare, ove ritenuto necessario ed anche senza preavviso, ispezioni, verifiche, sopralluoghi e controlli presso gli organi e gli uffici della Società e/o sui documenti della stessa, avendo riguardo a non generare indebite ingerenze con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi della Società.

3.5 Il Controllo *ex post* è esercitato a posteriori dal Comitato sull'operato della Società attraverso la verifica a consuntivo dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare, il Comitato esamina a tal fine, oltre ai bilanci della Società e ai relativi allegati:

- a) il progetto di bilancio composto dai seguenti documenti:
 - conto Economico,
 - stato Patrimoniale,



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- nota integrativa contenente la relazione sulle variazioni intervenute con riferimento alle principali voci di bilancio sottoscritta dal legale rappresentante della Società e la relazione del Collegio Sindacale, sul bilancio consuntivo;
 - la relazione sulle attività svolte nell'anno sottoscritta dal legale rappresentante finalizzata a consentire di verificare il rispetto delle attività programmate e degli indirizzi operativi eventualmente impartiti dalla Commissione in sede di controllo preventivo;
- b) le attività svolte in materia di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi nonché dei criteri di selezione utilizzati;
- c) la relazione semestrale di “valutazione del rischio di crisi aziendale” ai sensi dell’art. 6, c. 2, d.lgs. n. 175/2016;
- d) le relazioni rese: dall’Organismo di Vigilanza (OdV) costituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e, se diverso, anche dall’organo che svolge le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in seno alla Società e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Art. 4 – Adempimenti della Società

4.1 Ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo, la Società è tenuta a predisporre ed a trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Comitato, il Documento programmatico delle attività, approvato dall’Organo amministrativo della Società e corredato dal parere del Collegio sindacale, che dovrà contenere anche indicazioni relative al fabbisogno e alle modalità di reclutamento del personale, alle procedure di affidamento degli incarichi, ai costi del personale e alle misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni nonché atti di disposizione patrimoniale che la Società prevede di adottare.

4.2 Nel corso dell’anno la Società dovrà relazionare sulle attività che verranno svolte ed è tenuta a comunicare le eventuali variazioni intervenute rispetto all’attività programmata. La Società, inoltre, almeno 15 giorni prima dell’approvazione assembleare, dovrà trasmettere alla commissione i seguenti documenti:

a) Progetto di bilancio di esercizio, corredato dal relativo verbale di approvazione da parte del proprio Organo amministrativo, composto da:

- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
- Nota Integrativa

b) Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio.

Art. 5 – Funzioni del Comitato

5.1 Il Comitato, oltre a quanto previsto nelle precedenti disposizioni relativamente alla formulazione di pareri ed indirizzi, all’esito dei controlli, esprime parere obbligatorio e vincolante in merito ai seguenti atti:

- a) approvazione del bilancio di esercizio;
- b) acquisti, alienazioni e concessioni di garanzie reali immobiliari;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- c) assunzioni di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio - lungo termine;
- d) decisioni che comportino modifiche alla struttura societaria, allo statuto, all'oggetto sociale ed ai diritti dei soci;
- e) predisposizione della dotazione organica e sue variazioni

5.2 Il Comitato, qualora ne ricorrano i presupposti, anche sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo interno di vigilanza e controllo, deve dare atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati nel Documento programmatico delle attività e fornire linee di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

5.3 Il Comitato, in ordine a tutta la documentazione sottoposta al controllo, nell'ambito del parere di competenza, può altresì formulare, ove lo ritenga necessario, osservazioni, rilievi ed indirizzi ed anche indicazioni operative - gestionali cui la Società dovrà attenersi.

5.4 Il Comitato, qualora lo ritenga necessario per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza, potrà chiedere alla Società l'invio di informazioni e documentazione ulteriori rispetto a quelle indicate nella presente Direttiva.

Art. 6 – Responsabilità degli Amministratori della Società

6.1 Gli Amministratori sono ritenuti direttamente responsabili qualora la Società non trasmetta la documentazione richiesta o fornisca informazioni incomplete e/o non veritiere tali da compromettere l'espletamento del controllo analogo stabilito dalla legge e disciplinato dal presente Regolamento.

6.2 Il Comitato, accertata tale circostanza, può proporre all'Assemblea la revoca e la sostituzione degli Amministratori inadempienti.

Art. 7 – Disposizioni di recepimento

La presente Direttiva è recepita con apposita deliberazione dall'Assemblea di SIN S.p.A.

L'organo amministrativo provvede a proporre all'Assemblea le conseguenti eventuali modifiche statutarie.

Il Ministro